

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 22/01/2020

FATTO

1. Nel mese di ottobre del 2018, in corrispondenza della rata n. 48 su 108, la parte ricorrente estingueva anticipatamente un contratto di finanziamento precedentemente sottoscritto con l'intermediario resistente.
2. Insoddisfatta di quanto riconosciute dall'intermediario resistente al momento dell'estinzione, la parte ricorrente ha presentato reclamo e successivo ricorso, chiedendo la restituzione dell'importo complessivo di € 1.420,36 (€ 1.069,70 dei quali relativi alle sole commissioni di intermediazione), oltre alle spese di assistenza professionale, quantificate in € 250,00.
3. L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, eccepisce l'inammissibilità della domanda relativa alla retrocessione integrale delle commissioni di intermediazione formulata al punto e) del ricorso, in quanto non risulta proposta nella fase di reclamo. Si oppone inoltre alle richieste della parte ricorrente, chiedendo che il ricorso venga respinto.

DIRITTO

Il Collegio osserva preliminarmente che la domanda di retrocessione integrale della commissione di intermediazione formulata al punto e) del ricorso non è riportata nelle conclusioni. Pertanto la considera come non proposta. La decisione rende superflua l'analisi dell'eccezione avanzata dall'intermediario resistente relativa all'assenza della domanda dal reclamo.

Sebbene non sia stato eccepito dall'intermediario resistente, il Collegio rileva la difformità della somma domandata nel ricorso (€ 1.420,36) rispetto a quella richiesta nel reclamo (€ 1.303,16). Poiché tale difformità è dovuta a un errore materiale nell'indicazione del numero di rate residue (72 anziché 60, come invece risulta dal contratto e come correttamente indicato nel reclamo), il Collegio analizza il ricorso sulla base dei conteggi presentati nel reclamo.

Nel merito, letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, il Collegio ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto.

1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'articolo 125 sexies, 1° comma, del Testo unico bancario (TUB) nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, del TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, del TUB consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo



dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principî in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principî devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Ciò premesso, nel caso in esame sono retrocedibili gli importi indicati nella seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	60	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissioni di attivazione</i>				534,60	297,00		297,00
<i>commissioni di gestione</i>				320,40	178,00	161,84	16,16
<i>commissioni di intermediazione</i>				1.782,00	990,00		990,00
					0,00		0,00
Totale							1.303,16

Il risultato coincide con quanto richiesto in sede di reclamo.

Non può infine accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, per le ragioni già esposte nella decisione n. 11244/16 del Collegio di Roma.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.303,16 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA